

VOCI IN COMUNE
LE PAROLE CHIAVE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA

**AMMINI
STRAZIONE
CONDIVISA
DEI BENI
COMUNI**

**VOCI IN
COMUNE.
LABSUS 2019**

**LE PAROLE CHIAVE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA**

IL
NOSTRO
OBIETTIVO
È SEMPLICE

Convincerti che ti conviene prenderti cura dei luoghi in cui vivi, perché dalla qualità dei beni comuni materiali e immateriali dipende la qualità della tua vita.

Il tempo della delega è finito. L'Italia ha bisogno di cittadini attivi, responsabili e solidali.

Labsus è l'acronimo del **Laboratorio per la sussidiarietà**, un'associazione culturale fondata nel 2005 da alcuni soggetti appartenenti al mondo del volontariato e della società civile, con lo scopo di **promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà**, sancito dalla nostra Costituzione all'art. 118, ultimo comma.

Labsus pubblica una **rivista online**, disponibile al sito www.labsus.org, e aggiorna quotidianamente la più completa banca dati oggi esistente in Italia sui temi della sussidiarietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della democrazia partecipativa e deliberativa. La newsletter quindicinale **NeparlaLabsus** consente inoltre agli iscritti di essere sempre informati su tali temi. Tutti i materiali pubblicati nel sito di Labsus, così come la newsletter, sono a disposizione gratuitamente.

Labsus inoltre, **lavora direttamente sui territori**, sia a scala regionale, sia soprattutto a livello comunale, promuovendo progetti e iniziative di divulgazione, elaborando idee, raccogliendo esperienze e materiali, segnalando iniziative. Si può dire che tutta l'attività di LABSUS si basa su una "antropologia positiva", cioè sull'idea che "le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità", capacità che possono essere messe a disposizione della comunità per realizzare l'interesse generale. Quella che LABSUS promuove è quindi un'idea di **sussidiarietà** che, anziché prevedere un "ritrarsi" dei soggetti pubblici in presenza di iniziative dei cittadini, vede invece la pubblica amministrazione e i cittadini come alleati, protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità. Il principio di sussidiarietà, dunque, si pone come la **piattaforma costituzionale** sulla quale costruire una società di cittadini autonomi, responsabili e solidali, che si alleano con la pubblica amministrazione per curare insieme i beni comuni.

Una delle iniziative più importanti realizzate da Labsus è stata la redazione, insieme con il Comune di Bologna, di un regolamento comunale-tipo intitolato **Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**. Il 22 febbraio 2014 il testo è stato presentato ufficialmente a Bologna, primo comune italiano ad approvarlo e donato a tutti i comuni italiani con la possibilità di adattarlo alle proprie necessità e caratteristiche. Da allora oltre 200 comuni lo hanno adottato o lo stanno adottando: l'elenco, che si allunga ogni giorno, è scaricabile sul sito di Labsus.

A livello internazionale, Labsus è in rete con movimenti e studiosi attivi per la cura dei beni comuni.

Labsus collabora con decine di *enti pubblici* di varia natura, con decine di *centri di servizio al volontariato (CSV Net in primis)*, numerose aziende, con organismi di rappresentanza territoriali (*Uncem Piemonte, Anci Lombardia e Lazio ecc.*), con università e con decine di soggetti del terzo settore.

I principali progetti in corso curati da Labsus sono:

- **Luoghicomuni. L'amministrazione condivisa dei beni comuni nei quartieri Adriano e Corvetto della Città di Milano**, sostenuto da Fondazione Cariplo nell'ambito del programma di rigenerazione urbana Lacittàintorno, in collaborazione con il Comune di Milano e Italia Nostra Nord Milano;

- **Patti. Per l'amministrazione condivisa dei beni comuni nell'area metropolitana torinese**, sostenuto da Compagnia di San Paolo, finalizzato alla formazione e all'accompagnamento degli amministratori e dei cittadini attivi per innovare le modalità di gestione dei beni comuni.

Labsus ed Eurisce, insieme all'Università di Trento, hanno fondato la SIBEC – Scuola Italiana Beni Comuni, la prima scuola nazionale per la formazione alla gestione condivisa dei beni comuni. <http://sibec.eu/>.

INTRODUZIONE

Progetto grafico e impaginazione
ORA Comunica, Roma

Chiuso in redazione
a febbraio 2019

Questo non è un Rapporto come quelli pubblicati nel 2015, 2016 e 2017, con informazioni sul lavoro svolto da Labsus e, in particolare, con dati e analisi riguardanti l'applicazione del Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e i patti di collaborazione.

Non è un Rapporto vero e proprio perché ci siamo resi conto che, arrivati a questo punto dello sviluppo del nostro lavoro, un chiarimento circa i termini che usiamo per descrivere quello che facciamo era diventato opportuno, se non addirittura urgente.

Perciò quest'anno abbiamo deciso di redigere un Glossario dell'amministrazione condivisa, che abbiamo chiamato *Voci in comune*, con 34 fra i termini più usati per parlare dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Le abbiamo chiamate *Voci* perché sono termini, lemmi, parole, ma anche perché danno suono a concetti astratti che riteniamo fondamentali per rendere agibile e praticabile la nostra idea di cittadinanza. Un'idea che è essenziale rivalutare per migliorare la qualità della vita in *comune*, appunto.

Pensiamo di aggiornare in futuro questo Glossario perché stare al passo con i tempi, star dietro le novità, normative e sociali, significa consentire a chi opera in questo campo di avere sempre strumenti utili in grado di accompagnare un difficile ed entusiasmante impegno.

Le *Voci* non sono firmate, perché il Glossario, così come lo sono stati i Rapporti degli anni precedenti, è il risultato di un lavoro collettivo cui hanno contribuito, sotto il sapiente coordinamento di Luca Caianiello: Gregorio Arena, Pasquale Bonasora, Luca Caianiello, Rossana Caselli, Daniela Ciaffi, Andrea Cuccia, Donato Di Memmo, Fabio Giglioni, Filippo Maria Giordano, Giangiorgio Macdonald, Gianfranco Marocchi, Alfredo Mela, Laura Muzi, Antonio Perrone, Francesca Ricciardi, Elisabetta Salvatorelli, Giovanni Marco Santini, Emanuela Saporito, Marianella Sclavi, Jacopo Sforzi, Elena Taverna, Ianira Vassallo, Flaviano Zandonai.

Alcuni sono membri del Direttivo e della Redazione, altri sono amici e amiche di Labsus. A tutti va un grande e sentito ringraziamento per il prezioso contributo di pensiero e di idee che, intrecciandosi nella diversità di stili e di modalità di esposizione, hanno dato vita ad un lavoro che speriamo utile ai tanti che nel nostro Paese si dedicano con passione alla cura dei beni comuni.

CHI SIAMO	PAG — 6	LABORATORI DI CITTADINANZA	PAG — 44
INTRODUZIONE	PAG — 8	MANAGEMENT DEI BENI COMUNI	PAG — 46
INDICE	PAG — 10	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	PAG — 48
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA	PAG — 12	NO PROFIT / NON PROFIT	PAG — 50
ATTIVITÀ DI CURA	PAG — 14	OCCUPAZIONI	PAG — 52
ASCOLTO ATTIVO	PAG — 16	OPEN SOURCE	PAG — 54
BENI COMUNI	PAG — 18	PARTECIPAZIONE	PAG — 56
BILANCIO PARTECIPATIVO	PAG — 20	PATTO DI COLLABORAZIONE	PAG — 58
CITTADINI ATTIVI	PAG — 22	REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI	PAG — 60
COMMUNITY LAND TRUST	PAG — 24	RIGENERAZIONE URBANA	PAG — 62
CONFRONTO CREATIVO	PAG — 26	SOCIAL STREET	PAG — 64
COPYRIGHT : TRA COPYRIGHT E COPYLEFT	PAG — 28	SPAZIO PUBBLICO	PAG — 66
COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE	PAG — 30	SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE	PAG — 68
IMPRESA DI COMUNITÀ	PAG — 32	SVILUPPO LOCALE E BENI COMUNI	PAG — 70
DEMOCRAZIA CONTRIBUTIVA	PAG — 34	TRIBUTI E CITTADINANZA ATTIVA	PAG — 72
ECONOMIA COLLABORATIVA	PAG — 36	TRAGEDIA DEI BENI COMUNI	PAG — 74
IMPRESA SOCIALE	PAG — 38	UFFICIO IBRIDO	PAG — 76
INNOVAZIONE SOCIALE	PAG — 40	UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI	PAG — 78
INTERESSE GENERALE	PAG — 42		

01 AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

L'amministrazione condivisa è il modello organizzativo che, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione, consente a cittadini ed amministrazioni di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.

La teoria su cui si fonda tale modello fu esposta per la prima volta in un saggio di Gregorio Arena intitolato *Introduzione all'amministrazione condivisa* pubblicato in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 117-118, 1997, pag. 29-65. L'introduzione in Costituzione nel 2001 del principio di sussidiarietà (art. 118, ultimo comma), consentì poi di dare un fondamento costituzionale a tale teoria che, nel frattempo, aveva avuto diverse conferme sul piano pratico.

La disciplina di dettaglio del modello organizzativo dell'amministrazione condivisa è contenuta nel *Regolamento-tipo per la collaborazione fra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani e rurali*, presentato pubblicamente il 22 febbraio 2014 da Labsus e dal Comune di Bologna, ad oggi adottato da circa 200 comuni italiani.

I soggetti di tale modello sono i cittadini attivi e le amministrazioni locali, in particolare i comuni. Per "cittadini attivi" si intendono tutti gli abitanti, singoli e associati, di un territorio che, a prescindere dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per la cura dei beni comuni, realizzando l'interesse generale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione.

L'amministrazione condivisa è dunque fondata sulla condivisione di risorse e responsabilità fra cittadini e fra cittadini ed amministrazioni, realizzando forme di collaborazione per la cura dei beni comuni ispirate ad un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca; la pubblicità e la trasparenza; la responsabilità; l'inclusività e l'apertura; le pari opportunità e il contrasto alle forme di discriminazione; la sostenibilità; la proporzionalità; l'adeguatezza e la differenziazione; l'informalità; l'autonomia civica; la prossimità e la territorialità.

L'amministrazione condivisa, pertanto, si contrappone idealmente al modello di amministrazione tradizionale, basato sul tradizionale "paradigma bipolare" e quindi imperniato su rapporti asimmetrici, di tipo verticale, autoritativo e gerarchico. Essa peraltro non si sostituisce al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque ineludibile per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori.

Le fonti giuridiche principali dell'amministrazione condivisa sono innanzitutto, come s'è detto, l'art. 118, ultimo comma della Costituzione. In secondo luogo, i circa 200 regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni adottati finora nei comuni italiani (ma in crescita) e, infine, alcune migliaia di patti di collaborazione (anch'essi in continua crescita), secondo un ordine discendente che va dal massimo grado di generalità e astrattezza tipico del principio costituzionale al massimo grado di specificità e concretezza tipico dei patti di collaborazione.

02

**ATTIVITÀ
DI CURA**

AADC

Con tale espressione è possibile identificare determinate attività di interesse generale (volte, ad esempio, alla manutenzione di aiuole e aree verdi, alla pulizia degli spazi pubblici, etc.), disciplinate nei patti di collaborazione, mediante le quali i cittadini attivi, grazie al supporto dell'amministrazione, si impegnano nella protezione, conservazione, "cura" dei beni comuni, specie materiali. Il ricorso al concetto di cura, da non confondere con quello di (mera) manutenzione, è mutuato dall'ambito domestico e familiare, al fine di evidenziare il particolare interesse, l'attenzione e la passione (talvolta anche il bisogno) che contraddistinguono i cittadini attivi nello svolgimento di simili attività. Da questo punto di vista, tuttavia, le attività di cura delineate nei patti di collaborazione (e prima ancora nei regolamenti per l'amministrazione condivisa) si connotano rispetto alle ordinarie attività svolte in ambito domestico e familiare, specie perché determinano un maggiore e più significativo impatto sul piano dell'ordinamento generale. Al riguardo, basti pensare al valore aggiunto prodotto dall'impegno civico dei cittadini (attivi), capace di generare coesione sociale, senso di appartenenza, integrazione e rinsaldare i legami di comunità.

03

**ASCOLTO
ATTIVO**



L'ascolto attivo è la capacità fondamentale per muoversi con disinvoltura, competenza ed efficacia in un ambiente complesso, sia questo la famiglia, il luogo di lavoro, il governo di un territorio. E' la base per costruire rapporti di fiducia dove mancano, per trasformare le proposte divergenti e i conflitti in occasioni di reciproco apprendimento e di elaborazione di progetti più originali, creativi ed efficienti di quelli di partenza. Delle *"Sette regole dell'arte di ascoltare"* (Sclavi, 2003) quella che più immediatamente rende l'idea è la seguente: "Se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva".

Uno dei primi e più semplici esempi che si trova in tutti i libri di testo è quello della mamma che entra in cucina dove i figli stanno litigando per un'arancia: "E' mio!" "No, l'ho preso prima io!" "Lasciamelo!" Impazientita, li sgrida, afferra l'arancia e la taglia a metà. Entrambi le si scagliano contro. Infatti la ragazza voleva grattare l'intera buccia per una torta e il maschio farsi una spremuta. Questa storia illustra due principi dell'arte di ascoltare. Il primo: anche quando il significato di un certo evento ci sembra assolutamente scontato (ognuno dei due figli si comporta da egoista, vuole l'arancia tutta per sé) faremmo bene, specialmente se si tratta di un conflitto, a verificare la interpretazione delle altre parti in causa. Se la madre l'avesse fatto, la soluzione sarebbe stata diversa da quella che ha frettolosamente messo in atto. In secondo luogo questo esempio rende chiaro che alla domanda "Cosa succede qui?" una risposta adeguata non può limitarsi alla semplice descrizione dei fatti. I fatti sono importanti (i figli sono in cucina e si stanno contendendo una arancia), ma "da soli" non parlano, si prestano a una molteplicità di interpretazioni. Comportandosi secondo questi principi la madre non rinuncia alla sua funzione di educatrice; al contrario impartisce ai figli col suo esempio una lezione molto precisa e preziosa: che è sempre saggio ascoltare e capire i diversi punti di vista prima di decidere e agire. Nelle nostre società complesse, per costruire un senso di comunità e progettare assieme un futuro desiderabile dobbiamo non aver fretta di arrivare alle conclusioni e assumere che in molti casi "l'ascolto attivo è la miglior risposta".

BC

Secondo la definizione della “Commissione Rodotà”, che dieci anni fa elaborò una proposta di riforma della disciplina codicistica dei beni pubblici, i beni comuni sono “quei beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l’aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, eccetera, i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, anche in favore delle generazioni future”.

Secondo l’art. 2, lett. a) del *Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni* sono comuni “i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva”.

In entrambe le definizioni sono comuni quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone. Ma nella definizione della Commissione Rodotà i beni sono comuni per la loro natura di “beni a consumo non rivale, ma esauribile”. E’ una definizione che sembra considerare i beni comuni come delle entità a se stanti che, non si sa bene come, “esprimono utilità funzionali” benefiche per la vita delle persone.

Il Regolamento crea invece un rapporto molto stretto fra i beni e i soggetti nei cui confronti quei beni producono effetti positivi. In primo luogo, perché sono i cittadini stessi che, insieme con l’amministrazione, *riconoscono* i beni comuni in quei beni che sono “funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interesse delle generazioni future”. In secondo luogo, perché in seguito a tale “riconoscimento” i cittadini si attivano nei confronti dei beni pubblici e privati riconosciuti come beni comuni “per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva”.

I cittadini sono dunque doppiamente attivi: in primo luogo nel riconoscere in alcuni beni (pubblici e privati) le qualità che li possono rendere beni comuni e, in secondo luogo, nel mobilitarsi, grazie al principio di sussidiarietà, per “garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva”.

Ma dopo che cittadini e amministrazione hanno sottoscritto un patto di collaborazione per la cura di un bene pubblico che entrambi hanno *riconosciuto* essere un bene comune, fra quei cittadini e quel bene nasce un legame duraturo e strutturato che ha una funzione fondamentale.

In primo luogo per la cura del bene stesso, perché i beni comuni sono al tempo stesso locali e globali e dunque soltanto la comunità nel cui territorio quel bene si trova può concretamente prendersene cura. Innanzitutto per vivere meglio essa stessa, ma anche per consentire a tutti gli altri esseri umani presenti e futuri di godere eventualmente di quel bene.

In secondo luogo, il legame fra una determinata comunità e un determinato bene è essenziale perché è la comunità che, dando vita ad un’attività di cura condivisa di quel bene, “trasforma” quel bene (pubblico o privato) in un bene comune, cioè un bene funzionale “al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interesse delle generazioni future”. Detto in altro modo, affinché ci sia un bene comune deve esserci anche una comunità che se ne prende cura.

05

**BILANCIO
PARTECIPATIVO**

B P

Il bilancio partecipativo (o partecipato) è un processo attraverso cui i cittadini influiscono direttamente sulla definizione del bilancio di un'amministrazione pubblica, scegliendo a quali interventi destinare i fondi, o una parte di essi. Tale processo di partecipazione è stato introdotto per la prima volta dalla città brasiliana di Porto Alegre nel 1989 e dagli anni '90 si è diffuso anche in Europa e in altri contesti mondiali. Esso si svolge più frequentemente a livello comunale, ma talora è adottato anche a scale diverse, ad esempio provinciale o di quartiere urbano.

Un aspetto che rende particolarmente significativo il bilancio partecipativo è il coinvolgimento dei cittadini non solo nella fase della discussione dei programmi, ma anche nel momento della decisione: esso, infatti, rende vincolanti le scelte compiute dai cittadini dopo un percorso di discussione articolato, che fa uso di strumenti partecipativi adeguati alle caratteristiche del territorio coinvolto, con modalità che richiedono la compresenza dei partecipanti o anche l'uso di piattaforme on line. Si tratta, dunque, di una modalità impegnativa di rapporto tra l'amministrazione e la popolazione, potenzialmente capace di coinvolgere una pluralità di gruppi sociali in un percorso che si prolunga per alcuni mesi e che diventa più efficace se si ripete annualmente, favorendo un aumento progressivo della capacità dei cittadini di comprendere le esigenze del proprio territorio e di formulare proposte efficaci, tenendo anche conto dei vincoli legislativi e delle procedure amministrative.

CA

Sono coloro che si prendono cura dei beni comuni, materiali e immateriali, cioè sono quei cittadini che in applicazione dell'art. 118, ultimo comma, contenuto nella nostra Costituzione, svolgono attività d'interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Il principio costituzionale afferma che i poteri pubblici "favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli o associati", pertanto si fa riferimento sia ai volontari intesi nel senso tradizionale del termine, cioè coloro che appartengono ad associazioni o enti riconosciuti e strutturati dal punto di vista giuridico, sia ai singoli cittadini, che senza necessariamente essere configurati nell'alveo dei volontari, svolgono attività di interesse generale.

L'Italia conta un'alta quota di cittadini volontari (tra i quattro e i cinque milioni), mentre la schiera dei cittadini attivi non è facilmente stimabile, proprio per la natura "fluida" e non strutturata del fenomeno, ma sicuramente è una minoranza in continua crescita, complice la crisi economica che ha prodotto cambiamenti sociali e culturali.

L'individualismo che ha contraddistinto fortemente la nostra società è intaccato da queste nuove forme di cittadinanza; i cittadini attivi sono per loro natura soggetti che operano nella e per la collettività, trovando la loro forza proprio insieme con gli altri. L'attività di cura dei cittadini attivi è, infatti, sempre collettiva, anche quando svolta da un cittadino singolo e condivisa nella responsabilità con le amministrazioni.

Le amministrazioni locali, sempre in maggior numero, riconoscono il ruolo e le potenzialità dei cittadini attivi attraverso l'adozione di strumenti amministrativi come il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*. La crisi dei partiti politici e delle forme tradizionali di rappresentatività ha sicuramente avuto un ruolo determinante per la nascita di un nuovo protagonismo che vede al centro proprio i cittadini attivi che ottengono legittimazione rappresentativa da quello che fanno, dal risultato delle loro azioni.

Nelle grandi città, come nei piccoli centri urbani, i cittadini attivi sono coloro che si prendono cura di spazi pubblici, che diventano beni comuni nel momento in cui qualcuno se ne prende cura, dalle aree verdi, alle piazze, agli spazi abbandonati, alle scuole. La loro azione pur avendo inizialmente un interesse egoistico, migliorare il luogo dove si vive, diventa immediatamente altruista migliorando, di fatto, la qualità della vita di tutti.

I cittadini attivi si contraddistinguono per essere responsabili, nel senso letterale del termine "respondere" ovvero dare risposte senza delegare, intraprendenti, mettendo in campo creatività, inventiva e capacità nella ricerca delle soluzioni migliori, solidali, nel creare una rete di alleanze rispettando le diversità.

L'impegno dei cittadini attivi è senza scopo di lucro, ma il risultato della loro azione, pur nella gratuità, arricchisce la comunità e contribuisce al miglioramento della qualità della vita, crea legami di comunità, contrasta la solitudine, contribuisce al welfare e al decoro delle città. Un valore economico che non trova spazio nella scala dei valori economici e politici, ma che andrebbe invece riconosciuto e considerato.

07

**COMMUNITY
LAND TRUST**

CLT

Il *Community Land Trust* (CLT) è un'organizzazione senza scopo di lucro preordinata a garantire la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili in quartieri a basso reddito, seguendo una logica di responsabilizzazione della comunità locale e di neutralizzazione di possibili tensioni inflattive dei valori terrieri e immobiliari. Esso può essere visto come una manifestazione di specie del *genus Trust*, che si sviluppa lungo tre dimensioni: *community* (comunità), *land* (terra) e *trust* (fiducia).

Tratto caratteristico del CLT è l'emersione di un regime di proprietà duale. In particolare, il CLT è titolare di un appezzamento terriero, inteso come risorsa del tipo "*common pool*" da amministrare in regime di amministrazione fiduciaria e nell'interesse di una comunità.

Parallelamente, privati cittadini, organizzazioni pubbliche o private, assumono la titolarità di qualsiasi struttura residenziale o commerciale situata su tale appezzamento.

La peculiare dimensione comunitaria ha delle implicazioni - oltre che a livello di *governance*, assunto che, per due terzi, il consiglio di amministrazione del CLT è espressione della comunità di riferimento - a livello di responsabilità, laddove il CLT si impegna a salvaguardare la stabilità fisico-funzionale del complesso immobiliare e l'equilibrio comunitario in essere, nonché a garantire l'accesso alla terra e all'alloggio a persone a basso reddito, un proprietario dopo l'altro, una generazione dopo l'altra, in *perpetuum*.



Il modello decisionale democratico, affermatosi in Occidente a metà del XIX secolo, si basa su tre principi:

1. il diritto di ogni partecipante ad esprimere le proprie idee, interessi e proposte;
2. il diritto al contraddittorio, per cui chiunque altro partecipante al processo decisionale può e deve valutare i pro e i contro di queste idee dal suo punto di vista;
3. la presa di decisione attraverso la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto, quindi con una o più minoranze che accettano come valida la decisione della maggioranza.

Questo modello, che ha costituito un enorme e rivoluzionario passo avanti rispetto al modello decisionale gerarchico e patriarcale precedente, viene utilizzato tuttora nelle decisioni delle assemblee elettive a tutti i livelli, da locale a nazionale. Chiunque presieda un'assemblea democratica deve garantire il rispetto di questi tre principi. Tuttavia oggi il mondo tende ad essere contemporaneamente più diversificato, interdipendente e mutevole di quello della modernità classica. La società globalizzata tende alla frammentazione e alla cacofonia, ad una litigiosità priva di terreni comuni ai quali richiamarsi per condurre il conflitto verso accordi condivisi.

Di conseguenza, una nuova condizione basilare perché i processi decisionali siano efficaci e riconosciuti legittimi da tutti è la loro capacità di essere contemporaneamente decisionali e costruttori di terreni comuni. Servono processi decisionali "costituenti", in cui l'inclusività è produttiva di sensi di comune appartenenza che non possono più essere dati per scontati. L'approccio chiamato "*Consensus Building*" o "*Confronto Creativo*" (CC) si distingue da quello della democrazia parlamentare perché ai tre principi del diritto di parola, di contraddittorio e voto a maggioranza, affianca altri tre principi che sono:

1. il diritto di ascolto (l'essere ascoltati che ovviamente incorpora anche il diritto di parola);
2. il diritto di collaborare nella moltiplicazione delle opzioni prese in considerazione (resistendo alla tentazione di bloccarsi sui pro e contro delle opzioni iniziali);
3. il diritto al co-protagonismo nella invenzione di nuove soluzioni diverse da quelle di partenza e capaci di andare incontro alle esigenze di fondo di tutti i partecipanti.

Il diritto di essere ascoltati è una trasformazione del diritto di parola che esalta il momento dell'apprendimento reciproco; l'ascolto attivo trasforma gli atteggiamenti giudicanti in atteggiamenti esplorativi, usa i pro e contro del contraddittorio per formulare delle domande: "A me parrebbe così, come mai lei vede le cose in modo diverso?". Questo atteggiamento è già un'apertura verso la moltiplicazione delle opzioni che poi prosegue con la ricerca congiunta di proposte capaci di dare una risposta agli interessi di fondo dei vari interlocutori. Una volta che le opzioni sono sufficientemente ampie, inizia la fase della convergenza la quale, quando non arrivi a risultati giudicati soddisfacenti dalla stragrande maggioranza, può sempre lasciare il posto al voto a maggioranza. Il voto a maggioranza diviene così quello che dovrebbe essere: l'ancora di salvezza in caso di fallimento di un vero dialogo e non l'apice del processo democratico.

Pensiamoci un attimo: l'invenzione delle regole della democrazia classica è contemporanea a quella del telegrafo. Quando una miglior alternativa (il telefono) fece la sua apparizione, il telegrafo gradualmente è scivolato nell'oblio. Quando internet si è imposto, anche il telefono classico è stato sostituito dai cellulari. Ma l'inerzia è una forza potente nella cosa pubblica.

Esistono barriere percettive. La pratica del CC è contro intuitiva. L'idea che moltiplicare le opzioni aiuti ad arrivare meglio e perfino prima alla soluzione, non è ovvia. L'idea che capire le ragioni dell'antagonista non comporta che noi abbiamo torto, non è ovvia. Perché diventi senso comune è necessario offrire a tutti la possibilità di praticarla e di constatare la sua efficacia.

09

**COOPYRIGHT:
TRA COPYRIGHT
E COPYLEFT**

CEC

Che diritti hanno, sui beni comuni, i soggetti che se ne prendono cura? Molte riflessioni a proposito partono da un ambito parallelo: i diritti d'autore. A partire dai paesi anglosassoni è maturato nel corso dei secoli, e si è poi imposto a livello globale, il concetto di *copyright*: si tratta del ben noto "diritto a copiare". A questo diritto si connette il tema delle licenze a pagamento in base ai diritti di proprietà dei rispettivi autori. Con un gioco di parole, e anche con un certo spirito di ribellione rispetto ad alcune ingiustizie provocate dal *copyright*, l'espressione è stata successivamente modificata in "*copyleft*" per indicare la libera cessione di tali diritti così che le opere siano di dominio pubblico. È interessante che il terzo concetto alternativo, quello di *coopyright*, sia maturato in relazione al tema dei beni comuni, ma anche a partire dal pensiero cooperativo e mutualistico di matrice europea. Potremmo tradurlo come "i diritti di chi coopera", aggiungendo "alla cura dei beni comuni". Aver messo a fuoco questa definizione è importante per poter cercare di rispondere alla domanda iniziale. I soggetti che progettano, gestiscono, usano, rigenerano i beni comuni devono poter vedere garantiti dei loro particolari diritti, a volte proprio a metà strada tra il *copyright* (la cui logica sarebbe incoerente con l'uso non esclusivo dei beni comuni) e il *copyleft* (che rischia di non garantire a sufficienza chi si è assunto responsabilità e si è impegnato sui beni comuni stessi).

10 COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE

Le relazioni pattizie tra enti pubblici e soggetti espressione della società civile, analogamente ad altre relazioni nate sul fronte della gestione dei servizi, tendono sempre più spesso a collocarsi entro processi di coprogrammazione e coprogettazione.

Ciò significa, nella pratica, che la lettura dei bisogni, la definizione delle priorità e delle strategie di intervento (coprogrammazione) e, a seguire, la definizione delle specifiche modalità di intervento da attuare e la loro effettiva messa in opera (coprogettazione) sono frutto di percorsi partecipati, che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di attori, pubblici e privati, disposti a condividere le proprie capacità di analisi e le proprie risorse per una finalità comune.

Simili esperienze sono promosse e sostenute dagli enti pubblici interessati, che, sulla base di una piena applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, favoriscono l'autonoma iniziativa di tutta la società civile, promuovendo, così, la messa a punto di sistemi sinergici e collaborativi.

Da un punto di vista giuridico, queste esperienze possono essere ricondotte ad una pluralità di fonti (dalla l. n. 328/2000 al d.lgs. n. 117/2017, il "Codice del Terzo settore") e trovare, al contempo, realizzazione mediante il ricorso a strumenti pattizi eterogenei, quali, ad esempio, i patti di sussidiarietà, definiti dalla legge n. 42/2012 della Regione Liguria e i patti di collaborazione, delineati nei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

In tale ambito, destano particolare interesse l'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, per quanto concerne specificamente il Terzo settore, nonché, in una prospettiva più generale, i patti di collaborazione, delineati nei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Difatti, basti pensare che, con il primo, il legislatore ha inteso la coprogrammazione e la coprogettazione quali modalità ordinarie attraverso le quali concepire e sviluppare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti del Terzo settore, tenendo conto, peraltro, di un corposo novero di settori. Con riferimento ai secondi, poi, le attività di coprogrammazione e coprogettazione assumono una portata particolarmente ampia, posto che risultano aperte a tutti i cittadini (i c.d. cittadini attivi), disvelando una vera e propria funzione istituzionale riconducibile in capo all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 118, co. 4, Cost, idonea ad incidere su una pluralità indefinita di ambiti di intervento differenti.

11

IMPRESA DI COMUNITÀ



L'impresa di comunità è un nuovo modo di organizzare la produzione fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo alla gestione e al finanziamento, in forma continuativa e professionale, dei fattori produttivi (capitale, mezzi di produzione, lavoratori) e alla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da intraprendere per avviare processi di sviluppo economico della propria comunità locale.

Operativamente, lo scopo dell'impresa di comunità è produrre beni e servizi in grado di soddisfare i bisogni e favorire gli interessi specifici della comunità locale con riguardo al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, all'assistenza socio-sanitaria, alle attività culturali, alla cura dell'ambiente, e così facendo contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti.

Più in generale, le attività svolte dall'impresa di comunità mirano a promuovere l'inclusione sociale e a ricostruire o consolidare i legami sociali per rafforzare la coesione territoriale della comunità locale.

L'impresa di comunità rappresenta uno strumento innovativo di cittadinanza attiva e di democrazia partecipativa attraverso il quale i soggetti interessati decidono di organizzarsi per dare risposte collettive mirate a contrastare i processi degenerativi dell'assetto sociale ed economico della comunità locale causati dai cambiamenti del mercato.

In Italia, la ricerca sul campo ha consentito di documentare che l'impresa di comunità nasce sia nelle aree rurali, per reagire ai fenomeni di spopolamento, dovuti dalla mancanza di lavoro e di servizi sociali, sia nelle aree urbane, per riqualificare quartieri caratterizzati da condizioni di degrado urbanistico e abitativo o di marginalità sociale.

12

**DEMOCRAZIA
CONTRIBUTIVA**

D C

La democrazia rappresentativa riceve da tempo continui aggiustamenti da parte di altre forme di democrazia, quali la democrazia partecipativa e quella deliberativa. Rispetto alla prima, si veda alla voce Partecipazione di questo Rapporto. Per la seconda, l'autore di riferimento in Italia è certamente Luigi Bobbio, studioso dei diversi possibili meccanismi per allargare l'arena delle argomentazioni anche a coloro che normalmente non vengono inclusi, con lo scopo di orientare i dibattiti verso la presa di decisioni pubbliche. Più recentemente una terza forma è stata messa a fuoco: si tratta della democrazia contributiva. Quando l'iniziativa è presa da gruppi di abitanti che si attivano per la cura dei beni comuni – non perché vogliano partecipare a un processo partecipativo vero e proprio, né perché siano strettamente interessati a nuovi meccanismi deliberativi – la molla consiste nel voler contribuire in prima persona al miglioramento della qualità della vita propria e degli altri. In italiano “democrazia contributiva” suona non proprio attraente: ci richiama subito ai nostri doveri fiscali! Potremmo forse tradurre così: la democrazia in cui si è liberi di attivarsi per attività di interesse generale. Chi si attiva per la cura dei beni comuni deve poter esercitare il diritto, appunto, di contribuire: in questo senso gli abitanti dei 180 Comuni che si sono dotati del Regolamento per l'amministrazione condivisa possono esercitare questo nuovo diritto, a contribuire.

13

ECONOMIA COLLABORATIVA



L'espressione Economia collaborativa (*Collaborative Economy*) è la formula con la quale si definisce uno spettro molto ampio di fenomeni: un'espressione che ha gradualmente preso il posto di *Sharing Economy*, formula più specifica e connotata da un punto di vista valoriale. *Peer Economy*, *Crowd Economy*, *Gig Economy*, *On Demand Economy* sono altri termini usati spesso come sinonimi di *Sharing Economy*, che mettono però in evidenza soltanto alcuni aspetti di un insieme eterogeneo di casistiche empiriche.

Le definizioni più accreditate di Economia collaborativa pongono come caratteristiche chiave del fenomeno l'elemento tecnologico e quello *peer-to-peer*, ovvero l'utilizzo di strumenti digitali e del cosiddetto "modello piattaforma" per mettere in contatto persone, abilitando gli scambi e la collaborazione *tra pari*. L'Economia collaborativa facilita l'incontro tra chi possiede risorse che non usa pienamente ed è interessato a condividerle o scambiarle, e chi ha invece necessità di tali risorse, interessato ad entrare in contatto con chi le possiede. Tale scambio, grazie alle tecnologie digitali, può avvenire con costi di transazione enormemente più bassi rispetto agli scambi tradizionali, con la possibilità di generare in questo modo non solo un risparmio complessivo del sistema, ma anche maggiori opportunità di creazione di relazioni sociali.

Tuttavia, nell'universo di pratiche che compongono l'Economia collaborativa ricadono attività estremamente diverse tra loro: dai movimenti legati allo sviluppo di *software open source* alle portinerie di quartiere, dai *coworking*, *fab lab* e *makers space* alle piattaforme di condivisione di beni e servizi. In questi contesti le modalità di scambio variano notevolmente, avvenendo talvolta in forma del tutto gratuita (come ad esempio accade per Couchsurfing o nelle banche del tempo), in altri casi attraverso meccanismi di mercato più classici, come l'affitto e la vendita (Uber e Airbnb, tra i casi più noti).

Se si accetta questa definizione ampia di Economia collaborativa, si deve però operare una distinzione significativa tra: "[...] esperienze di economia collaborativa di natura più civica e sociale, che vengono dal basso, rispondono alla crisi con un'economia alternativa, e usano le tecnologie digitali per valorizzare dinamiche collaborative di tipo mutualistico e solidaristico; modelli di impresa-piattaforma che si collocano più nettamente nella sfera del mercato, usando l'innovazione tecnologica principalmente per estrarre valore economico da risorse diffuse e generare opportunità di consumo *low cost*" (Fondazione Unipolis, *Dalla Sharing Economy all'Economia collaborativa*, I Quaderni di Unipolis, Ottobre 2015, p. 11).

Soltanto nel primo caso possiamo dire che queste esperienze, analogiche o digitali che siano, in quanto rispondono alla necessità di creare reti e legami di comunità, richiamano il bisogno crescente di *riconoscere* i beni comuni e, conseguentemente, di farsi carico della loro cura, rigenerazione e co-gestione come pratica di cittadinanza attiva.

14 **IMPRESA
SOCIALE** IS

L'impresa sociale è un'organizzazione che produce beni e servizi di interesse generale. Ai sensi della più recente normativa (d.lgs. n. 112/2017) si tratta di una qualifica attribuibile esclusivamente a soggetti privati al fine di perseguire "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". L'adozione della qualifica implica: - lo svolgimento di attività "in via stabile e continuativa" all'interno di una pluralità di settori (welfare, cultura, ambiente, turismo, rigenerazione, ecc.); - il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri *stakeholder* nell'attività e nel governo dell'impresa; - il vincolo parziale alla distribuzione degli utili; - l'inalienabilità del patrimonio (che in caso di scioglimento dell'impresa sociale va assegnato ad altro ente di terzo settore o a fondi mutualistici); - l'obbligo di redigere, oltre al bilancio economico, anche il bilancio sociale e nel caso di imprese sociali di maggiori dimensioni di un rapporto sull'impatto sociale. Allo stato attuale il campo dell'impresa sociale è caratterizzato dalla presenza preponderante della cooperazione sociale nei settori del welfare sociale (assistenza, educazione, sanità) e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ma è probabile che l'implementazione della nuova normativa riesca a fare emergere nuovi modelli giuridico-organizzativi in ambiti fin qui ancora poco coperti.

15 INNOVAZIONE SOCIALE IS

In risposta alla crisi di sistema che sta interessando le società e le economie occidentali, sempre più spesso si ricorre al termine Innovazione Sociale (IS). Con questo si vuole evocare la necessità di sviluppare processi non convenzionali che affrontino le complesse sfide sociali contemporanee, dall'aumento demografico, la povertà, la crisi ambientale, all'emergenza alimentare, la progressiva scarsità di risorse naturali, l'esistenza di bisogni insoddisfatti, ecc.

La definizione che viene offerta dalla Commissione Europea nel febbraio del 2013 dice che: "L'IS può definirsi come lo sviluppo e l'implementazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano bisogni sociali, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. L'IS porta nuove risposte ad impellenti bisogni che coinvolgono processi di interazione sociale".

Il richiamo alla parola innovazione non va confuso con l'accezione più tradizionale del termine, che nasce dalla competizione di mercato e dalla ricerca di maggior profitto. Qui il riferimento è alla necessità di uscire dalla logica che le soluzioni alle pressioni sociali si possano ricercare nel mercato o nelle politiche pubbliche, ma che invece ci sia bisogno di liberare energie, risorse e competenze del privato sociale, dell'imprenditoria di comunità, dei cittadini attivi, che insieme si organizzano per creare prodotti e progetti in grado di soddisfare vecchi e nuovi bisogni. L'innovazione è sociale sia nelle finalità che nei metodi. Diversamente dall'innovazione tecnologica, al centro non c'è il risultato, ma il processo: una pratica sociale e collettiva, capace di coinvolgere soggetti diversi (profit e non profit, pubblici e privati, istituzioni e società civile), che collaborano alla creazione di un nuovo prodotto (es. *Aprendices visuales*: una metodologia internazionale e partecipativa per insegnare ai bambini autistici; *ColorADD*: un linguaggio unico, universale, inclusivo e non discriminante che consente ai daltonici di identificare i colori) o di un nuovo servizio collettivo (es. i *Community Hub*: un modello inclusivo di produzione culturale e di impresa ad impatto territoriale).

In questo senso IS può essere inoltre definita come "un processo di creazione collettiva in cui i membri di una certa comunità imparano, inventano e definiscono, in una parola, nuove pratiche sociali, e in questo processo, acquisiscono le necessarie capacità cognitive, razionali e organizzative" (Crozier/Friedberg 1993, p. 19).

Attraverso l'IS si attiva un processo generativo e trasformativo, capace sul lungo periodo non solo di produrre effetti su beneficiari e utilizzatori del prodotto o del servizio, ma anche di produrre impatto, modificando la cultura, le abitudini, i modelli organizzativi di un'intera società.

Per dirla come Murray, Caulier-Grice, & Mulgan nel Libro Bianco sull'Innovazione Sociale (2010) "per innovazione sociale si intende una nuova idea (un prodotto, un servizio e un modello) in grado di soddisfare contemporaneamente diversi bisogni sociali in un modo più efficace rispetto alle idee alternative esistenti e contemporaneamente creare nuovi legami sociali e collaborazioni. In altre parole, queste innovazioni sono positive per la società nel suo insieme e possono aumentare l'*empowerment* della società stessa".



L'art. 118, ultimo comma della Costituzione dispone che i poteri pubblici devono favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di *interesse generale*. Ma fin dall'inizio dell'attività di Labsus ci siamo accorti che era molto difficile spiegare come possano i cittadini, singoli e associati, autonomamente individuare l'interesse generale (e poi attivarsi per perseguirlo), tenendo conto che in un sistema come il nostro, fondato sulla democrazia rappresentativa, spetta al legislatore individuare l'interesse pubblico.

Nel corso degli anni abbiamo visto che tale problema per i cittadini non esiste o, meglio, non è percepito come un problema, in quanto per loro quelle che la Costituzione chiama "attività di interesse generale" che i pubblici poteri devono "favorire" consistono, concretamente, nella cura (nel senso più ampio del termine) dei beni comuni. È come se i cittadini avessero, più o meno consapevolmente, compreso che sebbene prendersi cura dei beni comuni non sia l'unica attività di interesse generale, sicuramente essa è una delle principali e, soprattutto, ha il vantaggio di tradurre un concetto astratto come "interesse generale" in attività molto semplici e concrete, alla portata di tutti. Anche per questo da quando è nato Labsus continuiamo a pubblicare centinaia di casi di cittadini che si prendono cura dei beni comuni, per dimostrare con i fatti in che modo i cittadini, prendendosi cura dei beni comuni, perseguono l'interesse generale.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'interesse generale c'è poi stato negli ultimi quattro anni uno sviluppo teorico e pratico imprevisto, dovuto al diffondersi del *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* promosso da Labsus e, di conseguenza, alla stipula di migliaia di patti di collaborazione.

Ci siamo infatti accorti che il ruolo dei patti va molto oltre quello, immediatamente evidente, di regolazione degli interventi di cura dei beni comuni messi in atto dai cittadini. In realtà, ogni patto, in quanto sottoscritto non solo dai cittadini ma anche dall'amministrazione comunale, diventa un "centro di produzione del diritto", una fonte del diritto (pubblico), assimilabile, per certi aspetti, al provvedimento amministrativo.

E così come il provvedimento viene emanato al termine di un procedimento distinto in varie fasi, allo stesso modo il patto prevede una fase di iniziativa, una fase istruttoria, la sottoscrizione e infine la fase dell'implementazione.

L'amministrazione pubblica, nella fase istruttoria del procedimento, "traduce" per così dire l'interesse pubblico astratto individuato dalla legge nell'interesse pubblico nel caso concreto oggetto del provvedimento amministrativo. Allo stesso modo, nella fase istruttoria del patto, amministrazione pubblica e cittadini attivi (insieme!) "traducono" il concetto astratto di interesse generale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione nell'interesse generale nel caso concreto oggetto del patto.

17

**LABORATORI
DI CITTADINANZA**



Col termine laboratori di cittadinanza s'intende riferirsi a quegli incontri tra cittadini, associazioni, istituzioni, centri di servizi del terzo settore, svolti in ambiti spesso non "formali" sui territori in cui si è scelto questo metodo "collettivo" per giungere alla elaborazione delle proposte di patti di collaborazione e talora anche per attivare una sede continuativa di confronto e conoscenza reciproca di tutti i soggetti interessati. Si tratta di una sorta di "foto di gruppo" dei principali attori dei patti o proposte di patti, che solitamente fa emergere un'identità collettiva: le capacità e le competenze dei partecipanti ai laboratori si sviluppa divenendo essi interpreti dello "spirito dei luoghi" in cui vivono, acquisendo e rafforzando reciprocamente questa identità, sia passata che progettata per il futuro. Il laboratorio è la sede dove confluiscono i protagonisti della cura di quei beni comuni, di quella identità che essi ricompongono, collettivamente. Si sviluppa nei laboratori la dimensione "corale" della cura civica dei beni comuni rendendo consapevoli i presenti partecipanti che essi curano l'insieme, ossia la comunità ed il territorio. E facendo spesso discendere da questa consapevolezza nuovi patti e collaborazioni, tra loro più strettamente "integrati" e interagenti, sviluppando una sorta di "coscienza collettiva del territorio".

18

MANAGEMENT
DEI BENI COMUNI

MBC

Il *management* dei beni comuni indica l'insieme di azioni e scelte organizzative, amministrative e gestionali che vengono messe in atto per proteggere e sviluppare una o più risorse disponibili per l'uso collettivo.

Un approccio innovativo al *management* dei beni comuni prevede di distinguere i beni comuni "obiettivo", o *target commons*, dai beni comuni "strumento", o *toolbox commons*.

I *target commons* sono tipicamente delle caratteristiche di un certo sistema, caratteristiche di cui una certa collettività può beneficiare. In quanto caratteristiche di sistema, i *target commons* non possono essere di proprietà di nessuno. Alcuni esempi: la biodiversità di un'area marina, l'impiego dei giovani, la reputazione di un distretto industriale, l'inclusione sociale di un quartiere.

I *toolbox commons*, invece, sono risorse che una certa collettività può utilizzare per sviluppare un certo *target commons*. Ad esempio, un edificio messo a disposizione di un quartiere per ospitare servizi di ripetizioni scolastiche a basso costo e aule studio sorvegliate è un *toolbox commons* rispetto al *target commons* "inclusione sociale del quartiere".

Caratteristica fondamentale dei *commons* è che essi sono vulnerabili al disimpegno, abuso e/o disinteresse dei (potenziali) beneficiari. In quest'ottica, il *management* dei beni comuni si traduce concretamente nel gestire i *toolbox commons*, da un lato, e i comportamenti dei (potenziali) beneficiari, dall'altro, per sviluppare e proteggere i *target commons*.

19

**MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE**

MNV

Se è vero che un patto di collaborazione stabilisce regole chiare con cui si avvia un percorso di collaborazione tra l'Ente ed i cittadini, seppur con ruoli e responsabilità diverse, è anche vero però che solo nel realizzare il patto (o l'insieme dei patti di un territorio) si ha la conoscenza reciproca dei concreti modi di operare dei soggetti che lo hanno siglato. Perché le persone apprendono dal loro "fare" e "fare insieme", sia come creare e salvaguardare le condizioni perché i patti possano essere efficaci, sia anche come migliorare la loro relazione creando così un'amministrazione sempre più condivisa. Il monitoraggio e valutazione di uno o dell'insieme dei patti di un territorio, può, in quest'ottica, rispondere quindi a tre obiettivi: 1) innanzitutto quello di capire che cosa pensano i protagonisti dell'attività svolte e dei risultati ottenuti (cosa "vale" per loro di più del patto) favorendo la conoscenza reciproca ed il dialogo; 2) raccogliere le indicazioni sul come migliorare l'attuazione (anche organizzativa) di quelle stesse attività, così come le loro relazioni, sulla base dell'esperienza acquisita; 3) evidenziare, in modi semplici da comunicare, i risultati ottenuti al fine di facilitare l'eventuale replicabilità dell'esperienza, tenendo conto anche dell'impatto dei risultati complessivamente ottenuti sui territori. Ciò significa che con l'elaborazione di dati e informazioni raccolte, anche nella forma di "indicatori", si potranno evidenziare sia gli aspetti positivi e più critici, sia quelli "tangibili" e "intangibili", delle diverse esperienze di cura dei beni comuni.

20 NO PROFIT / NON PROFIT NNP

La distinzione tra enti *non profit* ed enti *no profit* di matrice anglosassone è finalizzata a distinguere le organizzazioni che possono realizzare un'attività economica, ancorché propedeutica al fine sociale dell'ente, dalle organizzazioni alle quali invece tale mezzo di autofinanziamento è precluso.

Difatti, l'accezione *non profit* è utilizzata per *not for profit* e racchiude tutte quelle organizzazioni che per conseguire il proprio scopo sociale possono svolgere attività aventi un profitto economico.

Da tale "non fine di lucro" si distingue il *no profit*, nell'ambito del quale sono invece ricomprese tutte le organizzazioni, quali le ONLUS e le organizzazioni di volontariato, che non possono svolgere alcuna attività economica neanche per sostenere il proprio fine sociale, motivo per il quale le proprie finanze derivano solamente da donazioni altrui.

Sebbene si tratti di una distinzione di primaria importanza sotto vari aspetti, il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione italiana non opera alcuna distinzione tra gli enti *non profit* e gli enti *no profit*.

L'articolo 118 ultimo comma della Costituzione esprime il *favor* dovuto verso qualsiasi "iniziativa dei cittadini, singoli o associati".

Ebbene, la qualità di "associati" indicata nell'enunciazione del principio di sussidiarietà deve esser intesa in senso a-tecnico, riferendosi a qualsiasi ente della società civile che svolga un'attività di utilità pubblica o sociale, in continuità con l'accezione inclusiva prevista dall'articolo 18 della Costituzione.

Da un tale approccio, deriva che anche gli enti *non profit*, e finanche le imprese, laddove svolgano un'attività di interesse generale, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L'importanza primaria del tipo di attività posta in essere rispetto alla mera dimensione economica trova peraltro conferma nella recente riforma del Terzo Settore, sia nel Codice del Terzo Settore, che pone quale fulcro fondamentale di identificazione degli enti del Terzo Settore proprio lo svolgimento di una o più attività di interesse generale enucleate all'art. 5, sia nella specifica normativa prevista per le Imprese sociali.

21 OCCUPAZIONI

Quando uno o più soggetti, senza titolo di legittimazione, prendono possesso di un bene e/o lo usano con carattere di stabilità nel tempo determinano un'occupazione. Questa situazione è in termini di diritto un abuso e quindi anche un illecito. L'occupazione, pertanto, è una condizione reale che esiste nei fatti a dispetto di quello che le regole formali di uno stato permettono.

Dentro questa condizione descrittiva si possono, tuttavia, operare delle distinzioni. Le occupazioni, innanzitutto, possono essere perpetrate con la forza o, invece, in assenza di forza quando il possesso o l'uso concerne un bene caduto in disuso o abbandonato. Nel primo caso si verifica, evidentemente, la lesione di un ulteriore diritto, che spesso appartiene alla libertà personale del legittimo soggetto usurpato. Nel secondo caso, invece, occorre distinguere il caso in cui l'occupazione non determina alcuna reazione del legittimo titolare del bene, che quindi tollera l'illecito, dal caso invece in cui ne rivendica il possesso.

Inoltre, le occupazioni possono essere praticate per fini di interesse esclusivo di chi le compie, alcune volte giustificate con lo stato di necessità, oppure sono agite per garantire un uso a fini sociali.

Questa articolazione delle occupazioni consente di arrivare a una conclusione che in principio poteva sembrare impossibile: non sempre le condizioni derivanti dalle occupazioni, che sono qualificate sempre come un illecito in termini di diritto, ricevono un'uguale considerazione sia sul piano sociale sia, soprattutto e quasi in contraddizione, sul piano giuridico. Non mancano, infatti, situazioni ed esperienze in cui, ad esempio, i giudici hanno respinto le richieste di porre fine a occupazioni con ordinanze di sgombero. Il che può avvenire se si determinano alcune condizioni. Ad esempio:

- a) l'occupazione concerne beni abbandonati ed è finalizzata a garantire un'utilità di interesse generale per la comunità;
- b) all'occupazione non segue la pretesa del legittimo titolare del bene, specie se questa condizione è prolungata nel tempo;
- c) l'occupazione trova, perfino, qualche forma di sostegno da parte del legittimo titolare del bene che si dimostra disponibile a sostenere parte dei costi degli occupanti o a riconoscere provvisoriamente il legittimo uso (questo accade soprattutto quando il bene occupato è pubblico).

Nelle città, ma anche fuori di esse, i casi di occupazione sono numerosissimi, ma non tutti hanno uguale valore. Se si determinano certe condizioni, che vanno accertate volta per volta, possono perfino diventare compatibili con il nostro ordine costituzionale. In queste circostanze sono soprattutto due i valori che vengono sollecitati: il fine sociale a cui deve soggiacere la proprietà e il principio di sussidiarietà orizzontale che permette ai cittadini di agire per gli interessi delle comunità.

Ciò non può condurre a un esito perfino opposto rispetto a quello di partenza, ovvero che le occupazioni sono legittime, ma apre a valutazioni più approfondite che impongono distingui e attenzioni specifiche ai casi concreti. Se da un lato, questo può recare qualche effetto di incertezza nel diritto, dall'altra, però, permette anche al diritto di aprirsi a esperienze sociali di grande innovazione che producono effetti positivi sulla comunità, contrastando quello che Rodotà definiva il «terribile diritto».

22 **OPEN
SOURCE** OS

Ogni software informatico ha un codice sorgente, ossia un algoritmo di programmazione che è alla base del programma e che ne permette il funzionamento. Il termine *open source*, letteralmente “sorgente aperta”, nasce proprio nel mondo dell’informatica. Originariamente, infatti, si definiva *Open Source* un software il cui codice sorgente era pubblico. Questa specifica licenza di utilizzo, permette, infatti, a qualsiasi programmatore di studiare un algoritmo, migliorarlo e svilupparne estensioni. Il fenomeno dell’Open Source si è diffuso e incrementato grazie ad Internet, permettendo a programmatori distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto, integrandolo vicendevolmente. L’esempio più noto di software open source è Linux, l’unico sistema operativo alternativo a iOS e Window, proprietà delle multinazionali Apple e Microsoft.

Con il tempo la parola open source si è arricchita di sfumature filosofiche sempre più profonde: escludere il concetto di proprietà dal mondo del sapere, mettere in comune il proprio lavoro per crearne qualcosa di nuovo, condividere la conoscenza. Il concetto di Open Source si è sviluppato anche come *Open Knowledge*, di cui Wikipedia è l’esempio più immediato e conosciuto.

Nel nostro campo Open source è quindi sinonimo di condivisione, di cooperazione, di libertà di modifica, di contaminazione, di autorizzazione a manipolare e integrare il lavoro degli altri. È l’unione nel lavoro per un risultato di cui non si conoscono, aprioristicamente, tutti i possibili risultati. Definire un processo Open source significa dare valore al metodo e alla fase di sviluppo. Open source è un processo aperto, collettivo e di condivisione.

23 **PARTECIPAZIONE**

Il termine “partecipazione” si riferisce a complessi di pratiche sociali attraverso cui i cittadini, singolarmente o in forma organizzata, influiscono sui processi di trasformazione sociale e spaziale del territorio, con modalità diverse da quelle tipiche della democrazia rappresentativa. Tale influenza può essere esercitata in molti modi, cui corrispondono forme distinte di partecipazione: può riguardare la fase deliberativa, che precede la decisione di un’istituzione pubblica, specie a scala locale; può esprimersi come collaborazione con l’istituzione anche nel momento della decisione; può comportare l’intervento di cittadini attivi nella trasformazione diretta di beni comuni, attraverso accordi con il decisore pubblico o per autonoma iniziativa.

Si può parlare di partecipazione solo quando la cittadinanza opera consapevolmente e in forma attiva per la trasformazione e, dunque, non è solo destinataria di comunicazioni, né oggetto di indagini consultive da parte di un decisore. Il suo scopo è il miglioramento della qualità delle politiche o dei progetti, facendo intervenire il sapere implicito dei cittadini e la loro capacità di contribuire personalmente al miglioramento delle comuni condizioni di vita. Inoltre, essa favorisce l’ampliamento della democrazia, dà voce a gruppi e soggetti marginali o esclusi dalla rappresentanza (come gli stranieri, o i bambini), rafforza il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni, stimola la creatività e rende possibile la sperimentazione di pratiche innovative.



Il patto di collaborazione è l'accordo attraverso il quale un soggetto di pubblica amministrazione e uno o più cittadini attivi definiscono i termini di una collaborazione per la presa in cura di beni comuni per finalità di interesse generale. In particolare, il patto individua il bene comune, gli obiettivi generali, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori (quindi anche i soggetti pubblici), la durata del patto e le responsabilità. In quanto tale, quindi, il patto dovrebbe essere espressione, anche nel lessico, di quella relazione paritaria costruita e definita da tutti i soggetti coinvolti.

Normalmente i patti si distinguono tra patti ordinari e patti complessi. I primi sono quelli che prevedono semplici azioni di cura, hanno carattere standardizzato e sono facilmente replicabili. I secondi, invece, sono in relazione a progetti che prevedono una molteplicità di interventi per il bene comune e non sono facilmente standardizzabili; in relazione a questi patti può essere importante far conoscere la storia del bene per capire come si è formata e attivata la comunità di riferimento, quali relazioni (anche conflittuali) si sono sviluppate con le istituzioni e come si sono evolute attraverso il patto.

Una delle principali peculiarità del patto di collaborazione sta nella sua capacità di coinvolgere soggetti, anche singoli, generalmente distanti dalle classiche reti associative, interessati esclusivamente alle azioni di cura di un bene comune; l'alto tasso di informalità, che può ricomprendere anche gruppi informali, comitati, abitanti di un quartiere uniti solo dall'interesse nel promuovere la cura di un bene comune specifico, è la principale caratteristica che rende questo strumento diverso e più vantaggioso di altri ben noti a cui si affidano normalmente le pubbliche amministrazioni.

Sul lato delle pubbliche amministrazioni, è preferibile che a firmare il patto di collaborazione in rappresentanza dell'ente pubblico sia il funzionario/dirigente responsabile del procedimento, anche se sono numerosi i casi in cui, soprattutto in relazione a patti complessi, è previsto l'intervento dell'organo politico (quasi sempre la Giunta comunale, in alcuni casi il Consiglio) attraverso l'adozione di una delibera che viene richiamata nelle premesse del patto. I soggetti istituzionali chiamati a sottoscrivere un patto di collaborazione possono essere più di uno a seconda dell'oggetto del patto, della proprietà del bene, delle azioni di cura previste, delle forme di sostegno, dell'interesse generale tutelato.

I patti di collaborazione sono il principale strumento del *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*; ciò non significa, tuttavia, che i patti non possano essere adottati anche in assenza del suddetto Regolamento.

Le forme di sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni possono essere le più varie, non necessariamente di natura economica. Le forme di sostegno e la loro varietà possono rappresentare un indicatore del livello e della qualità della relazione tra istituzione e cittadini, non costruita sulla base di un semplice scambio ma sul principio della fiducia reciproca.

Un patto di collaborazione racconta la storia delle persone che lo sottoscrivono. Conoscere e far conoscere quelle storie contribuisce a trasmettere il senso più profondo di un determinato patto. Anche la sua replicabilità in un altro territorio, in relazione ad una stessa tipologia di bene comune, può essere favorita se si conoscono le persone e la loro storia che rendono il patto non un semplice atto burocratico, ma l'espressione di una relazione di condivisione.

25

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

RAC

Il “regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani”, anche denominato “regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni” o con formulazioni analoghe, è un atto normativo, avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione (in particolare quella comunale), finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, che trovano realizzazione, più concretamente, attraverso la stipula dei patti di collaborazione.

In altri termini, tale regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa, il quale consente a tutti i cittadini (dunque singoli, associati e collettivi) e all’amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario.

Si tratta, peraltro, di uno strumento giuridico innovativo non soltanto in relazione ai contenuti che veicola, ma anche con riferimento ad aspetti di natura più propriamente giuridica. Tali regolamenti, infatti, oltre a favorire forme di democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più note e tradizionali di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta, attuano i principi di autonomia regolamentare e, soprattutto, sussidiarietà orizzontale, direttamente rinvenibili nella Costituzione (in particolare, si vedano rispettivamente gli articoli 117, co. 6 e 118, co. 4), senza la necessaria (e usuale) intermediazione legislativa, garantendo, altresì, rapidità nell’iter di approvazione, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali e facilità nella eventuale fase di modificazione.

Anche per queste ragioni, i regolamenti per l’amministrazione condivisa hanno trovato, a partire dalla prima sperimentazione “pilota” del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014, un rapido ed apprezzabile sviluppo su tutto il territorio nazionale.

26

RIGENERAZIONE
URBANA

RU

Questo tema, che negli ultimi anni è stato spesso abusato e maltrattato sia dalle politiche pubbliche che dai progetti urbanistici al fine di giustificare qualsiasi operazione di recupero immobiliare, sembra ormai poter essere declinato a qualsiasi progetto di sviluppo urbano. Con questo termine si allude ad un progetto di trasformazione del territorio che se da un lato punta al recupero del patrimonio edilizio e paesaggistico esistente (limitando così il consumo di suolo soprattutto in ambito urbano), dall'altro lo fa attraverso modalità partecipative e di inclusione sociale al fine di migliorare non solo la qualità dei manufatti e degli spazi, ma anche di favorirne l'accessibilità e garantirne un "uso aperto" e innovativo (altro concetto chiave e onnipresente nei progetti di trasformazione urbana). Si potrebbe dire che rigenerazione urbana e innovazione rappresentino oggi una sorta di *passepertout* per un progetto che si possa dire "sostenibile" nella città contemporanea. Cosa poi si intenda veramente con queste parole, e come queste prendano significato all'interno del progetto, spesso non è dato saperlo. Ancora una volta sono gli spazi e le comunità che li attraversano, li vivono, li plasmano, la vera testimonianza, tangibile, dei processi in corso. È il valore che i cittadini sono in grado di dare ai luoghi a trasformarli in beni comuni, a rigenerarli nel senso di dargli "nuovi usi, nuove prospettive", a reintegrarli nel ciclo di vita della città. Sono essi ad insegnarci e a rendere palesi gli effetti di una città pianificata sulla carta o progettata attraverso iniziative autogestite e spontanee.

Osservare i luoghi, le pratiche e gli usi ci insegna molto del funzionamento tutt'altro che meccanicistico delle città oggi e ci insegna ancora di più sul significato più profondo e meno retorico di rigenerazione urbana.

Questa osservazione, oggi sempre più celebrata, spesso però è ancora tenuta lontana dai processi decisionali di costruzione della città.

27

**SOCIAL
STREET**

SS

Con il concetto di *social street* ci si riferisce, anzitutto, a spazi urbani – prevalentemente vie, ma anche quartieri, piazze, parchi, etc. – nei quali le persone che vi risiedono costruiscono, consolidano e riattivano legami sociali, favorendo lo sviluppo di molteplici e diversificate attività. Si tratta di un fenomeno che, a partire dalla prima esperienza di via Fondazza, a Bologna, nel settembre del 2013, ha trovato largo sviluppo su tutto il territorio nazionale e non solo, evolvendo rapidamente. L'inglesismo è legato al procedimento di istituzione di ciascuna *social street*, che, nella generalità dei casi, prevede l'apertura di un gruppo chiuso su Facebook, da parte dei cittadini residenti interessati. Le *social streets*, dunque, sono fenomeni volti a promuovere l'inclusione e la socialità nei contesti urbani, specie quelli maggiormente sviluppati, divenendo, in alcuni casi, dei veri e propri collettori di comunità (di prossimità), capaci di generare e liberare energie sociali, per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni urbani. In questa prospettiva, dunque, le *social streets*, oltre a fornire utili spunti per un ripensamento dei presupposti su cui è concepita la società atomizzata contemporanea, ben si prestano ad essere accolte entro la cornice legale delineata nei regolamenti sull'amministrazione condivisa per i beni comuni urbani.

28

**SPAZIO
PUBBLICO**

SP

Spazio pubblico è, in senso lato, uno spazio fisico la cui proprietà è pubblica o che sia aperto all'uso – purché lecito – del pubblico, ovvero fruibile gratuitamente da chiunque, sebbene la sua proprietà sia privata. Possono essere spazi pubblici i siti naturali, così come le strade, le piazze, i parchi, le aiuole e anche gli edifici di una città. Anzi, potrebbe dirsi che tale nozione assuma una specifica rilevanza soprattutto con riferimento agli spazi pubblici urbani, poiché essi consentono di porre in essere processi di scambio per la soddisfazione di bisogni. Tali processi possono avvenire tanto in senso fisico, attraverso spostamenti, quanto in senso simbolico, nella forma della circolazione di idee ma, in ogni caso, consentono di realizzare il libero svolgimento della personalità di ciascun individuo. Gli spazi pubblici sono, pertanto, essenziali per il benessere individuale e collettivo, luoghi dove trova espressione la diversità e la ricchezza, culturale e naturale, che accomuna un gruppo di persone. Uno spazio pubblico è, perciò, luogo fondativo dell'identità di una comunità, ragione per cui essa vi si riconosce e – sempre più spesso – si impegna in vario modo per migliorarne la qualità. Per le suddette ragioni, gli spazi di proprietà pubblica sono sottoposti a regimi giuridici specifici e l'amministrazione non deve considerarsi libera di gestirli a proprio piacimento ma deve sempre tutelarne la titolarità pubblica attraverso processi, più o meno complessi e articolati, di condivisione delle scelte con chi effettivamente vive e anima quei luoghi.

29 SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

La sussidiarietà, in quanto principio generale, ha origini molto antiche, affonda le sue radici nel pensiero classico antico e scolastico tomistico e si sviluppa nel corso della storia europea assumendo diverse connotazioni. Da un punto di vista naturale, agisce grazie alla combinazione della libertà e della socievolezza umane, si fonda quindi sull'istinto della relazione e della comunità e matura con il senso di un bene comune che si costruisce insieme nel vivere civile. Oggi la ritroviamo nelle nostre società in risposta alle problematiche poste dal mondo contemporaneo perché favorisce il pluralismo e offre soluzioni all'organizzazione della complessità. La sussidiarietà risponde a questa esigenza di rinnovamento dal basso e consente di stabilire nuove forme di relazione fra cittadini e amministrazioni e fra queste e gli enti pubblici maggiori in un clima di cooperazione. Nel primo caso si avrà la sussidiarietà orizzontale, nel secondo quella verticale.

La sussidiarietà orizzontale tende a favorire la formazione di relazioni diffuse e articolate tra le componenti sociali caratterizzate da un forte senso dell'autonomia, riducendo distanze e attriti fra cittadino e Stato, grazie allo sviluppo armonico dei corpi intermedi – libere associazioni, organizzazioni di volontariato, strutture del Terzo settore ecc. – che possono concorrere insieme al potere pubblico alla definizione di obiettivi comuni e alla concertazione di azioni di interesse generale. Nel 2001 la sussidiarietà ha trovato esplicita sistemazione nel sistema costituzionale italiano, aprendo a nuovi possibili percorsi di cooperazione fra pubblico e privato in coerenza con l'ordinamento democratico e con il pluralismo sociale che caratterizza la società italiana.

La sussidiarietà orizzontale è dunque un principio di natura eminentemente relazionale, diretto a regolare i rapporti tra enti di governo territoriali e cittadini, in vista del perseguimento di fini di pubblica utilità ovvero interessi generali, come si evince dalla lettura dell'art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Tale principio è suscettibile di varie interpretazioni, a seconda di come venga concepito rispettivamente il ruolo degli enti di governo territoriali e quello dei cittadini e di come venga configurato il rapporto pubblico-privato.

È comunque possibile rinvenire due principali indirizzi interpretativi. Se il rapporto risulta asimmetrico, in quanto fondato sul classico paradigma bipolare, di origine liberale, allora, la sussidiarietà orizzontale è declinabile quale riduzione ovvero esclusione della sfera d'azione pubblica a favore di quella dei privati, dando luogo, sostanzialmente, a forme di privatizzazione o esternalizzazione dei servizi. Se invece il rapporto fra i soggetti risulta paritario, allora la sussidiarietà orizzontale favorisce lo sviluppo di vere e proprie alleanze tra soggetti pubblici e privati – nel rispetto beninteso di compiti e responsabilità distinte – assurgendo, così, a principio fondamentale del modello di amministrazione condivisa.

In termini applicativi, tale principio, riconosciuto a livello legislativo centrale (l. 15 marzo 1997, n. 59), trova applicazione sia a livello regionale, in particolare negli statuti e nella normativa di attuazione, sia a livello locale, specie nelle esperienze regolamentari aventi ad oggetto l'amministrazione condivisa.



I cittadini che si prendono cura dei beni comuni creano una ricchezza non solo personale, ma anche collettiva, ossia della comunità, aumentando il benessere sociale ed economico nei luoghi in cui vivono. Il bene comune rigenerato, rivitalizzato, acquista indubbiamente un valore maggiore perché tolto dal degrado e dall'abbandono. E i cittadini singoli hanno maggiore capacità d'acquisto, a parità di reddito, essendo loro produttori e consumatori di quei beni. Per esempio: una biblioteca, una ludoteca, uno spazio di socializzazione o verde, di cui i cittadini sono produttori e utenti, senza effettuare scambio di denaro, aumenta di fatto la capacità d'acquisto a parità di reddito. Ma non solo. Così si creano quelle che gli economisti chiamano "esternalità positive" dei beni comuni: perché nei territori in cui i beni comuni sono curati e rivitalizzati si crea anche maggiore fiducia reciproca, sicurezza e inclusività, dando per tale via maggiore valore ai luoghi. Perché spazi urbani, abitazioni, attività commerciali "valgono" di più dove, grazie a quei beni comuni, si vive meglio. E l'insieme di queste esternalità positive costituisce inoltre il "seme" di un nuovo tipo di sviluppo locale di quei territori. Questo perché: 1) si crea un "vantaggio competitivo localizzato", una "cultura" locale dei beni comuni che rigenera e rimette in circolo risorse nascoste delle comunità e dei territori. Si viene cioè a creare/rafforzare una sorta di comunità sociale tra i produttori dell'intera catena del valore territoriale, capace di risolvere i problemi che si pongono nell'attività ordinaria di queste organizzazioni, sviluppando collaborazione e coordinamento, sinergie anche con i consumatori. Sinergie che spesso sono alla base dei distretti industriali. 2) Si creano così, per tale via, anche forme di "economie circolari", valorizzando le filiere che si realizzano nella comunità (per esempio la filiera del cibo), i saperi e le storie dei luoghi, sviluppando la "coscienza dei luoghi", con effetti tra l'altro culturali e di attrazione turistica. 3) Affinché questo salto di qualità possa avvenire sono necessarie le capacità "abilitanti" delle istituzioni: lentamente ma progressivamente, trasformando una miriade di esperienze locali di cittadini attivi per la cura dei beni comuni, da frammenti a "sistemi" di cooperazione e di economia circolare, rafforzandoli e sperimentando specifiche politiche di amministrazione condivisa. In tal senso è fondamentale individuare a priori anche gli effetti economici della cura condivisa dei beni comuni: vederne i benefici di medio-lungo periodo per scegliere le politiche locali più idonee, senza limitarsi ad incentivare solo le attività direttamente ed immediatamente produttive.

31 **TRIBUTI E CITTADINANZA ATTIVA**

TCCA

Per comprendere quale ruolo possono giocare i tributi nel *favorire* la “cittadinanza attiva”, occorre distinguere fra tributi erariali, che normalmente sono imposte (come l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, ecc.), e tributi locali, che normalmente sono tasse (TARI, TASI, TOSAP, ecc.).

Fino ad oggi un ruolo di incentivazione è stato attribuito esclusivamente ai tributi locali. Dapprima i Comuni, con i loro regolamenti, hanno riconosciuto la possibilità di utilizzare, a tal fine, agevolazioni fiscali relative ai loro tributi. Successivamente la possibilità di utilizzare agevolazioni in materia di tributi locali come strumento di incentivazione per la cittadinanza “attiva” è stata prevista dall’art. 24 del D.L. n. 133/2014 – oggi abrogato – e dall’art. 190 del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. “baratto amministrativo”). Tuttavia, l’interpretazione data a queste norme (dall’IFEL e dalla Corte dei Conti) è stata particolarmente restrittiva, finendo con il confinarne l’applicabilità a tributi quali la TOSAP – o il COSAP, che tecnicamente non è neanche un tributo – e la TARI giornaliera. Si tratta, con evidenza, di poca cosa.

In realtà la vera sfida che pone il rapporto fra fiscalità e cittadinanza attiva è quella di studiare possibili modi per utilizzare, come strumenti incentivanti, anche agevolazioni fiscali concernenti i tributi erariali. Si tratta sostanzialmente di comprendere se le attività svolte dai cittadini attivi possano essere considerate come un modo diverso ed alternativo di concorrere alle spese pubbliche, consentendo, così, agevolazioni fiscali anche sui tributi erariali.

32

**TRAGEDIA DEI
BENI COMUNI**

T B C

Esattamente cinquant'anni fa l'ecologo americano Garrett Hardin pubblicò sulla rivista *Science* un saggio fondamentale. Lo intitolò "*La tragedia dei beni comuni*" perché veniva sostenuta la tesi secondo cui la libera iniziativa nella gestione di un bene comune avrebbe portato alla rovina di tutti. Come nel caso di un pascolo aperto all'uso di chiunque voglia fruirne: inesorabilmente, secondo questo autore, la capacità di carico del pascolo andrebbe in crisi perché crescerebbe in continuazione il numero dei pastori che vorrebbero sfruttarlo aumentando il proprio gregge. Si consumerebbe così, appunto, *the tragedy of the commons*. Sempre a partire dal testo di Hardin si possono prendere in considerazione i parchi nazionali come beni aperti senza limiti a tutti, anch'essi dunque fortemente a rischio. Perciò, che fare? Le risposte che trovò furono: venderli a privati oppure mantenerli pubblici, a patto di regolarne l'accesso e la fruizione. Sul come l'autore fece le ipotesi più diverse, che andavano dall'estrazione a sorte, a criteri meritocratici, fino al "chi prima arriva meglio alloggia". Questo è un passaggio fondamentale da ripercorrere, perché vi si legge chiaramente il tradizionale paradigma bipolare "amministratori/amministrati", che ha oggi invece un'alternativa possibile nel paradigma collaborativo: i beni comuni possono essere oggetto di alleanze tra soggetti pubblici, privati e del Terzo settore, in nome dell'interesse generale e secondo il principio di sussidiarietà enunciato nell'art.118 della nostra Costituzione.

33

**UFFICIO
IBRIDO**



Quando parliamo di amministrazione condivisa dei beni comuni immaginiamo nella maggior parte dei casi che i municipi restino la casa, per così dire, di questo nuovo stile di governo collaborativo. Una parte dei comuni che stanno co-governando i beni comuni – insieme a soggetti privati e del terzo settore – hanno infatti predisposto uffici *ad hoc*, attenti a diventare luoghi dell'innovazione sociale, oltre che amministrativa. Vi sono poi esempi di enti pubblici locali che hanno lavorato sugli uffici delle relazioni con il pubblico come luoghi in cui incontrare gli abitanti che vogliono proporre patti di collaborazione ai propri amministratori, e viceversa. Diversamente, iniziano a esserci esempi di decentramento amministrativo, per così dire, degli uffici per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Questo è il caso delle realtà, soprattutto di grandi dimensioni, in cui si ritiene che il tema dei beni comuni debba per così dire avere delle antenne di prossimità più vicine alle persone che vorrebbero attivarsi per la cura dei beni comuni (si vedano le case del quartiere a Torino). Più rari sono i casi in cui potremmo riconoscere una sorta di processo di ibridazione degli uffici, come quando associazioni di secondo livello attive in alcuni territori si propongono all'amministrazione come soggetti che contribuiscono a gestire azioni normalmente svolte dagli uffici (ad esempio a Cinisello Balsamo). In questi casi, ovviamente, l'amministrazione resta garante della trasparenza e della imparzialità.

34

**UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA
DEI BENI COMUNI**

U
A
C

Rappresenta la struttura organizzativa chiamata a svolgere il ruolo fondamentale di interfaccia tra i cittadini attivi e l'amministrazione. Svolge la sua attività in due direzioni fondamentali: verso l'esterno, diffondendo la conoscenza delle opportunità dell'amministrazione condivisa e fornendo informazioni e supporto ai cittadini interessati a proporre idee e progetti; verso l'interno, facendo circolare tra gli uffici la cultura dell'amministrazione condivisa e svolgendo un ruolo di regia nell'istruttoria e nella valutazione delle proposte dei cittadini.

L'assunto di base che deve guidare la missione di questo ufficio è che se il Comune vuole accreditarsi come interlocutore credibile per quella parte di cittadinanza disposta ad attivarsi per concorrere alla cura dei beni comuni, deve fare ogni ragionevole sforzo per risultare semplice. La semplicità passa innanzitutto attraverso la definizione di regole chiare e lineari nel rapporto con i cittadini, ma la semplicità nella relazione è altrettanto importante: la complessità delle organizzazioni amministrative e la loro propensione a lavorare per compartimenti stagni vanno necessariamente intermedie a favore dei cittadini, ai quali non si può chiedere di dissipare risorse – soprattutto di tempo – al di là dello stretto necessario.

Per svolgere il ruolo appena descritto, l'Ufficio deve poter contare su una committenza forte da parte del vertice politico – amministrativo dell'Ente, pena il rischio di ritrovarsi isolato; deve inoltre poter contare su personale adeguato, soprattutto in termini di competenza e motivazione.

info@labsus.net
<http://www.labsus.org/>